



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 15/06/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al n. **9084/2025 R.G.** promossa da:

MARIA GENTILE, nata a Castel Morrone (CE), il 03/01/1933, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele MARRA, presso il quale elettivamente domicilia in via Dorso n. 16, 81100, Caserta, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata,

RESISTENTE

Oggetto: Ripetizione di indebito per superamento redditi – Pensione ai superstiti

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 4.12.2025 l'odierna ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della comunicazione INPS del 10.11.2025, con la quale l'Istituto aveva richiesto la restituzione della somma di € 1.240,88, relativa alla pensione ai superstiti percepita nell'anno 2023, disponendone il recupero mediante trattenute mensili a decorrere dal febbraio 2026.

A fondamento della domanda, la ricorrente richiamava la precedente sentenza n. 2381/2024, pronunciata tra le medesime parti in relazione ad altre richieste di indebito, e deduceva l'assenza di dolo, la propria buona fede e il legittimo affidamento nella correttezza delle erogazioni.

Eccepiva, inoltre, la tardività del recupero ai sensi dell'art. 13 L. n. 412/1991 e l'illegittimità delle modalità di trattenuta, ritenute lesive del minimo vitale.

Chiedeva, pertanto, in via cautelare, la sospensione del recupero e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito, con condanna dell'INPS alla restituzione delle somme eventualmente trattenute.

Il tutto con vittoria di spese di lite e attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva ritualmente l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Istituto sosteneva *che* l'indebito fosse derivato dal ricalcolo della pensione ai superstiti in applicazione dei limiti di cumulabilità previsti dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, a seguito della verifica reddituale effettuata sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate.

Deduceva, altresì, la tempestività del recupero e l'inconferenza della precedente pronuncia, in quanto relativa a differenti annualità.

Sospeso il recupero, l'INPS dichiarava di avervi dato esecuzione, interrompendo le trattenute e disponendo la restituzione degli importi già recuperati nelle more del giudizio.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In via preliminare, va affermata la **giurisdizione** del giudice ordinario.

La controversia non investe il diritto o la misura della pensione pubblica in sé considerati, non essendo specificamente contestati né il reddito assunto dall'Istituto ai fini del ricalcolo né la fascia di riduzione applicata ai sensi della Tabella F allegata alla L. n. 335/1995.

Il giudizio concerne, invece, la sussistenza delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già individuato e quantificato, nonché le relative modalità di trattenuta. In tale ipotesi la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, restando riservate alla Corte dei conti le sole questioni che richiedano l'accertamento del diritto o della misura della pensione pubblica (*cfr.* Cass. civ., Sez. Un., 5 aprile 2023, n. 9436).

L'esame del dato reddituale e dei prospetti contabili prodotti dall'Istituto ha, pertanto, carattere meramente incidentale e serve esclusivamente a verificare le condizioni della pretesa restitutoria già quantificata, senza investire autonomamente l'*an* o il *quantum* del rapporto pensionistico pubblico.

Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti segnati dalla seguente motivazione.

L'indebito oggetto di causa riguarda il ricalcolo della pensione ai superstiti della Gestione dei dipendenti pubblici percepita dalla ricorrente nell'anno 2023, in applicazione dei limiti di cumulabilità con i redditi personali previsti dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995.

Si verte, pertanto, in materia di **indebito previdenziale**.

La fattispecie non è riconducibile all'art. 52 L. n. 88/1989, riferito ai trattamenti pensionistici della Gestione privata ivi indicati.

Né deriva dalla revoca o dalla modifica per errore di un provvedimento definitivo di pensione pubblica, cui si riferisce l'art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, ma dalla periodica verifica di una prestazione la cui misura è legalmente collegata al reddito del beneficiario.

Gli indebiti derivanti da queste ultime verifiche, anche quando riguardino trattamenti della Gestione pubblica, sono regolati dalla disciplina speciale dettata dall'**art. 13, comma 2, L. n. 412/1991**, secondo cui l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Tale disciplina è integrata dall'**art. 35, commi 8 e 10-bis, D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009**, quanto al periodo reddituale di riferimento e agli obblighi dichiarativi del beneficiario.

La sopravvenuta disponibilità di dati reddituali certi non integra, pertanto, la rettifica per errore di un provvedimento pensionistico definitivo, ma consente il ricalcolo e il recupero entro il termine specificamente previsto dalla disposizione. La ragione della disposizione risiede nella fisiologica sfasatura temporale tra l'erogazione della prestazione collegata al reddito e il momento nel quale l'Istituto acquisisce dati reddituali completi e può inserirli nei circuiti delle verifiche contabili.

Orbene, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, il pensionato che agisca per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire somme ritenute indebitamente percepite è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ossia l'esistenza di un titolo idoneo a qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18046; Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2011, n. 1228).

Resta fermo che il provvedimento di recupero non può limitarsi alla generica contestazione dell'indebito, ma deve indicare gli estremi del pagamento e, sia pure sinteticamente, le ragioni che rendono non dovute le somme erogate, in modo da

consentire al pensionato di controllare la correttezza della pretesa e di esercitare compiutamente il diritto di difesa (*cfr.* Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2011, n. 198).

Nel caso di specie, tale requisito risulta soddisfatto.

La comunicazione del 10.11.2025 individua la pensione interessata, il periodo oggetto di ricalcolo — dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 —, l'importo netto richiesto in restituzione, pari a € 1.240,88, il reddito utilizzato ai fini della verifica, la relativa annualità e la fonte del dato, costituita dalle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione precisa, inoltre, che il dato reddituale è stato trasmesso all'INPS il 25.06.2024.

La ricorrente è stata, dunque, posta nella condizione di comprendere tanto l'origine quanto la quantificazione dell'indebito, come del resto confermato dalle specifiche contestazioni articolate in ricorso.

Avendo riguardo al quadro normativo di settore, l'**art. 1, comma 41, L. n. 335/1995** dispone che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti indicati nella tabella F allegata alla legge.

La tabella prevede la riduzione della pensione ai superstiti:

- del 25%, quando il reddito del beneficiario è superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- del 40%, quando è superiore a quattro volte il trattamento minimo;
- del 50%, quando è superiore a cinque volte il trattamento minimo.

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo, L. n. 335/1995 e della relativa tabella F è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che la decurtazione effettiva della pensione ai superstiti non potesse essere superiore all'ammontare dei redditi aggiuntivi del beneficiario. Tale limite risulta rispettato nel caso di specie, essendo la riduzione applicata alla pensione ampiamente inferiore al reddito aggiuntivo accertato in € 44.905,00 (*cfr.* Corte cost., 30 giugno 2022, n. 162).

I limiti di cumulabilità non trovano applicazione quando il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria; condizione che, nella specie, non risulta allegata né documentata.

La disciplina è tuttora vigente e si applica anche ai trattamenti ai superstiti della Gestione dei dipendenti pubblici.

Il reddito influente ai fini della prestazione erogata nell'anno 2023 è quello diverso da pensione conseguito nell'anno 2022, mentre i redditi pensionistici rilevano con riferimento allo stesso anno di erogazione, in conformità all'**art. 35, comma 8, D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009**.

Nel caso in esame, le informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate attestano, per l'anno 2022, redditi diversi da pensione pari a € 44.905,00 e redditi pensionistici risultanti dal Casellario centrale pari a zero.

Ogni anno il legislatore prevede e precisa a quanto debba ammontare il cosiddetto trattamento minimo di pensione; per quanto attiene all'anno 2023 l'integrazione al minimo è pari ad € 563,74 per quanto previsto dalle circolari Inps n. 135/2022 e n. 28/2023.

Pertanto, il relativo importo annuo, calcolato su tredici mensilità, ammontava a € 7.328,62. La soglia corrispondente a cinque volte il trattamento minimo annuo era, dunque, pari a € 36.643,10.

Il reddito accertato supera il limite di cinque volte il trattamento minimo previsto per il 2023, con conseguente applicazione della riduzione del 50% prevista dalla tabella F.

Il certificato di pensione relativo all'anno 2023 conferma, peraltro, che il trattamento ai superstiti era già assoggettato alla riduzione prevista dalla Tabella F sulla base dei dati reddituali all'epoca memorizzati, successivamente congruagliata alla luce del dato definitivo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate.

Il prospetto di ricalcolo prodotto dall'INPS, non specificamente contestato nei relativi dati contabili, espone per la Gestione Stato gli importi pensionistici su dodici rate mensili. Da esso risulta che, a fronte di un importo mensile lordo corrisposto pari ad € 831,07, quello spettante dopo l'applicazione della riduzione del 50% era pari ad € 726,35, con una differenza mensile di € 104,72. Tale differenza, applicata anche alla tredicesima mensilità, determina un congruaglio complessivo di € 1.361,36 lordi, richiesto in restituzione, al netto delle ritenute fiscali ai sensi dell'**art. 150 D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020**, nella misura di € 1.240,88.

La ricorrente non ha contestato specificamente né la percezione del reddito di € 44.905,00, né la sua natura, né l'applicabilità della fascia di riduzione del 50%.

Non risulta, pertanto, offerta alcuna prova idonea a dimostrare il diritto a percepire, per l'anno 2023, il trattamento nella maggiore misura originariamente corrisposta.

Con specifico riguardo alle censure mosse dalla ricorrente, quest'ultima si è limitata a invocare la buona fede, la precedente pronuncia favorevole e la tardività del recupero.

Giova a questo punto esaminarle separatamente.

Giova sottolineare che la fattispecie non integra un indebito derivante dalla modifica per errore di un provvedimento definitivo di pensione pubblica, ma un congruaglio conseguente alla periodica verifica di una prestazione collegata al reddito.

In tale ambito, la **buona fede** e l'assenza di dolo del pensionato non impediscono il recupero, purché la richiesta sia formulata nel termine stabilito dall'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991. Nel caso delle prestazioni collegate al reddito, la sopravvenuta disponibilità di dati reddituali certi giustifica il ricalcolo e il recupero entro l'anno civile successivo, anche

quando il beneficiario abbia correttamente dichiarato i propri redditi e non abbia tenuto alcuna condotta dolosa.

Ne consegue che il legittimo affidamento non può essere invocato per consolidare definitivamente una misura pensionistica che la legge assoggetta espressamente alla periodica verifica dei redditi del beneficiario.

Mette conto, tuttavia, precisare che non appare decisiva, ai fini del rigetto, la prospettazione dell'Istituto secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto trasmettere annualmente una **distinta dichiarazione reddituale** all'INPS.

L'art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008, come modificato dall'art. 13 D.L. n. 78/2010, impone infatti la comunicazione diretta agli enti previdenziali ai titolari di prestazioni collegate al reddito che non abbiano integralmente comunicato all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione.

Quando, invece, i redditi siano stati integralmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate, il pensionato non è gravato da un'ulteriore e duplicativa comunicazione all'INPS, che acquisisce i dati attraverso i flussi telematici previsti dalla legge. Il medesimo principio era già stato affermato nella precedente sentenza pronunciata tra le parti, relativa a diverse annualità.

L'assenza di un'omissione dichiarativa esclude che la ripetibilità possa essere fondata su una condotta dolosa o reticente della pensionata, ma non impedisce il recupero del conguaglio reddituale effettuato nel rispetto del termine di cui all'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991.

La fattispecie va, infatti, ricondotta non alla rettifica tardiva di un provvedimento definitivo per errore imputabile all'Istituto, bensì alla fisiologica rideterminazione di una prestazione collegata al reddito, determinata sulla base dei dati reddituali all'epoca disponibili e successivamente conguagliata sulla base dei dati definitivi trasmessi dall'Amministrazione finanziaria.

Con riguardo alla censurata **tardività**, l'obbligo dell'INPS di procedere alla verifica annuale delle situazioni reddituali sorge quando l'Istituto dispone di dati reddituali certi e completi; il termine non decorre, pertanto, dalla mera maturazione del reddito, ma dall'anno nel quale l'ente ne abbia acquisito la conoscenza o la concreta conoscibilità e sia posto nella condizione di procedere al controllo.

La locuzione «entro l'anno successivo», contenuta nell'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, non indica un termine di dodici mesi decorrente dalla singola acquisizione del dato, ma l'intero anno civile successivo a quello nel quale il reddito è divenuto conoscibile e verificabile. La previsione dell'annualità della verifica costituisce una norma di azione

dell'amministrazione, mentre il termine finale per il recupero scade il 31 dicembre dell'anno civile successivo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'Istituto deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui i dati reddituali siano divenuti conoscibili e deve formalizzare, portandola a conoscenza del pensionato, la richiesta di restituzione entro la fine dell'anno civile successivo (*cf.* Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3802; Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2021, n. 13918; Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2024, n. 29689).

Nel caso concreto, dagli atti risulta che il flusso fiscale utilizzato per la specifica verifica è stato acquisito dall'Istituto il 25.6.2024, né è stata allegata o documentata una precedente disponibilità del medesimo dato in forma utilizzabile ai fini della verifica; il termine per procedere al recupero scadeva, pertanto, il 31.12.2025.

La comunicazione di indebito è stata emessa il 10.11.2025 ed è stata certamente portata a conoscenza della ricorrente non oltre il 4.12.2025, data di deposito del ricorso con il quale la stessa ne ha specificamente contestato il contenuto.

Il procedimento di recupero è stato, pertanto, iniziato e comunicato all'interessata entro il 31.12.2025, nel rispetto del termine previsto dall'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991.

Il messaggio Hermes n. 2981 dell'8.10.2025 (*cf.* all.) conferma che la verifica è stata effettuata nell'ambito della campagna centralizzata relativa alle prestazioni della Gestione pubblica collegate al reddito erogate in via provvisoria nel 2023, mediante raffronto tra i redditi presuntivi utilizzati per anticipare la prestazione e i redditi consuntivi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate.

Infine, nemmeno la **precedente sentenza pronunciata tra le parti** n. 2381/2024 (*cf.* all.), invocata dalla ricorrente, conduce a una diversa decisione.

La precedente controversia riguardava gli indebiti relativi ai redditi degli anni 2018 e 2019, dichiarati rispettivamente nel 2019 e nel 2020, per i quali l'Istituto aveva avviato il recupero soltanto nel 2022. Il ricorso era stato accolto proprio perché il recupero era intervenuto oltre l'anno civile successivo a quello nel quale i dati reddituali erano divenuti disponibili.

L'attuale controversia concerne, invece, una diversa annualità reddituale, una diversa erogazione pensionistica e una nuova attività di verifica, fondata su dati trasmessi all'Istituto nel 2024 e recuperati entro il 31.12.2025.

La pronuncia invocata non contiene dunque alcun accertamento idoneo a precludere la verifica delle successive annualità, essendo la misura della pensione ai superstiti destinata a variare in relazione ai redditi periodicamente conseguiti dal beneficiario.

Al contrario, il criterio giuridico applicato nella precedente sentenza conferma la fondatezza dell'attuale pretesa: allora il recupero era tardivo; nella presente fattispecie è tempestivo.

Con riguardo, infine, alla dedotta violazione del cosiddetto “**minimo vitale**”, va osservato che la soglia di impignorabilità prevista dall'**art. 545, comma 7, c.p.c.**, pari al doppio dell'assegno sociale e comunque non inferiore a € 1.000,00, disciplina il pignoramento delle pensioni nell'ambito dell'espropriazione presso terzi e non trova applicazione al recupero diretto degli indebiti previdenziali effettuato dall'INPS.

In tale ipotesi, l'**art. 69 L. n. 153/1969** consente all'INPS di procedere al recupero dell'indebito mediante trattenute entro il limite del quinto del trattamento pensionistico. Il secondo periodo della disposizione prevede espressamente la salvaguardia del trattamento minimo per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alle pensioni della Gestione pubblica – com'è nel caso di specie –, i criteri relativi alla salvaguardia del trattamento minimo e al concorso tra più trattenute sono stabiliti dal **Regolamento** approvato con determinazione presidenziale INPS **n. 123 del 26 luglio 2017**, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 6-ter, D.L. n. 40/2010, convertito dalla L. n. 73/2010, e dalla **circolare INPS n. 47 del 16 marzo 2018**.

Quest'ultima individua, per tutte le Gestioni confluite nell'Istituto, nell'art. 69 L. n. 153/1969 la fonte del recupero mediante trattenuta e prevede che la trattenuta teorica massima sia determinata nel limite del quinto dell'importo complessivo lordo dei trattamenti pensionistici, con salvaguardia del trattamento minimo e tenendo conto, in caso di concorso con altre trattenute, del relativo ordine di priorità.

Per le pensioni ai superstiti ridotte ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, il quinto deve essere calcolato sull'importo lordo anteriore alla riduzione prevista dalla Tabella F.

La soglia di impignorabilità prevista dall'art. 545, comma 7, c.p.c. non è invece applicabile, essendo riferita all'espropriazione presso terzi e non al recupero diretto degli indebiti previdenziali da parte dell'INPS. La diversità tra i due regimi è stata ritenuta conforme agli artt. 3 e 38 Cost. (*cfr.* Cass. civ., sez. lav., 11 ottobre 2024, n. 26580; Corte cost., 30 dicembre 2025, n. 216).

Il messaggio Hermes n. 2981 dell'8.10.2025, specificamente riferito alla campagna reddituale oggetto di causa, precisa che, «*in attesa dell'adeguamento delle procedure centrali ai criteri dettati dalla circolare n. 47 del 16 marzo 2018*», la trattenuta sarebbe stata determinata nella misura di un quinto dell'importo complessivo della pensione, al netto delle ritenute IRPEF, con recupero in un massimo di sessanta rate, richiamando l'art. 2 d.P.R. n. 180/1950 e l'art. 3 d.P.R. n. 1544/1955.

Tale indicazione ha natura operativa e non può modificare i criteri generali stabiliti dal Regolamento n. 123/2017, adottato in forza della richiamata previsione legislativa. La stessa circolare n. 47/2018, nell'interpretare il quadro normativo vigente, ritiene non più

applicabili, per il recupero mediante trattenute, le pregresse disposizioni di carattere meramente procedimentale, tra le quali l'art. 3 d.P.R. n. 1544/1955.

Il messaggio Hermes può, dunque, spiegare la modalità tecnica provvisoriamente utilizzata dalla procedura centrale, ma non può escludere la salvaguardia del trattamento minimo né la necessità di considerare le trattenute concorrenti e il relativo ordine di priorità. Il calcolo del quinto sul trattamento al netto dell'IRPEF, in quanto più favorevole al pensionato, non assume autonoma rilevanza nel presente giudizio; resta invece necessaria la verifica della capienza complessiva della pensione rispetto alle trattenute contestualmente applicate.

Nel caso di specie, la pensione annua lorda teorica per il 2026, prima della riduzione reddituale, è pari ad € 18.779,87, corrispondenti ad € 1.564,99 mensili. Il quinto teorico è dunque pari a circa € 313,00. Tale importo rappresenta soltanto la trattenuta teorica massima, prima degli eventuali abbattimenti reddituali; la rata di € 124,09 non supera, considerata isolatamente, tale limite.

Deve, tuttavia, essere rispettata anche la salvaguardia del trattamento minimo.

Dopo la riduzione del 50% prevista dalla Tabella F, la pensione mensile lorda effettivamente corrisposta alla ricorrente per il 2026 è pari ad € 782,49. Poiché il trattamento minimo mensile vigente per il medesimo anno è pari ad € 611,85, la capienza massima astrattamente disponibile per le trattenute è pari ad € 170,64.

Il lotto prodotto dall'INPS (*cf.* all. lotto GPP) registra, nella sezione relativa alle ritenute extra-erariali, due trattenute contraddistinte dal codice "CX", rispettivamente pari ad € 95,84, con scadenza al 31.12.2026, e ad € 84,45, con scadenza al 30.11.2027. La nuova trattenuta di € 124,09, prevista con decorrenza dal 1° febbraio 2026 e contraddistinta dal medesimo codice, è stata effettivamente applicata per due mensilità.

Le tre trattenute, nel periodo di contemporanea applicazione, determinavano un prelievo mensile complessivo di € 304,38 e riducevano l'importo pensionistico lordo di € 782,49 a € 478,11, dunque al di sotto del trattamento minimo di € 611,85.

La documentazione prodotta non chiarisce il titolo delle due trattenute preesistenti, il loro ordine di priorità né le modalità con cui, nella determinazione della nuova rata di € 124,09, sia stata verificata la capienza residua della pensione. L'INPS non ha quindi dimostrato la compatibilità del piano comunicato con la salvaguardia del trattamento minimo e con le regole sul concorso tra trattenute.

Non può, pertanto, essere confermata la specifica modalità di recupero indicata nella comunicazione del 10.11.2025. L'Istituto dovrà rideterminare il piano tenendo conto della trattenuta effettiva applicabile, delle trattenute concorrenti, del relativo ordine di priorità e della necessaria salvaguardia del trattamento minimo.

Tale conclusione non incide sulla sussistenza e sulla ripetibilità dell'indebitto di € 1.240,88, ma esclusivamente sulle modalità con le quali l'Istituto potrà procedere al suo recupero.

Quanto alla domanda di **restituzione**, l'INPS ha già provveduto, in esecuzione del provvedimento cautelare, al rimborso delle due rate di € 124,09 trattenute nei mesi di febbraio e marzo 2026. Non residua, pertanto, alcuna somma da restituire in esecuzione della presente decisione, fermo restando che l'intero indebitto di € 1.240,88, la cui sussistenza è stata accertata, potrà essere recuperato esclusivamente secondo il piano rideterminato nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Le **spese di lite** vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda diretta all'accertamento dell'insussistenza e dell'irripetibilità dell'indebitto di € 1.240,88 relativo alla pensione ai superstiti per l'anno 2023;
2. accerta l'illegittimità delle modalità di recupero mediante dieci trattenute mensili di € 124,09 indicate nella comunicazione del 10.11.2025 e dichiara che l'INPS dovrà rideterminare il piano di recupero nel rispetto del limite del quinto previsto dall'art. 69 L. n. 153/1969 e dei criteri stabiliti dal Regolamento approvato con determinazione presidenziale INPS n. 123/2017, tenendo conto delle trattenute concorrenti, del relativo ordine di priorità e della salvaguardia del trattamento minimo;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*